

APPLICABILITÀ DEL REGIME FORFETTARIO DA PARTE DEL CONTRIBUENTE CHE HA OPTATO PER IL REGIME SEMPLIFICATO

Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 64/E del 14 settembre 2018

Con la Risoluzione n. 64/E del 14 settembre 2018, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito all'applicabilità del regime forfettario - di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge di Stabilità 2015 - da parte di un contribuente che ha optato per il regime semplificato, previsto dall'articolo 18, comma 5, del D.P.R. n. 600 del 1973, in virtù del quale, previa opzione vincolante per almeno un triennio, i contribuenti possono tenere i registri ai fini dell'imposta sul valore aggiunto senza operare annotazioni relative a incassi e pagamenti.

Secondo l'Agenzia, la decisione di avvalersi della contabilità semplificata, per "comportamento concludente", non vincola il contribuente alla permanenza triennale nel regime. Di conseguenza, l'istante ha facoltà di fruire, per l'anno d'imposta 2018, della disciplina forfettaria senza dover osservare alcun obbligo di continuità. Il contribuente dunque, può optare per la diversa determinazione del reddito ma deve darne comunicazione nella prima dichiarazione annuale Iva successiva alla scelta operata. In caso di omessa, tardiva o irregolare comunicazione, il regime impositivo vale ugualmente ma il contribuente è sanzionabile.



SERVIZI RELATIVI A BENI IMMOBILI

Principio di diritto dell'Agenzia delle Entrate n. 2 del 24 settembre 2018

Con il principio di diritto n. 2 del 24 settembre 2018, l'Agenzia delle Entrate ha fornito, alla luce degli orientamenti comunitari, un'interpretazione dell'articolo 7-quater, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 633 del 1972, in materia di servizi relativi a beni immobili. Viene chiarito che, nell'ipotesi di una prestazione di servizi composta dalla concessione a titolo oneroso dell'uso di beni immobili ubicati in Italia, destinati ad attività congressuale, e dalla fornitura di servizi effettuata in occasione di eventi sportivi, se dall'esame delle circostanze del caso specifico emerge che la concessione in uso degli immobili è essenziale e indispensabile per la prestazione del servizio e i servizi pattuiti sono ancillari alla concessione in uso degli immobili, anche in relazione al loro valore economico, la prestazione di servizi dedotta in contratto sarà territorialmente rilevante in Italia ai sensi dell'articolo 7-quater, comma 1, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 12 del D.P.R. n. 633 del 1972.

REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE - CONTRIBUTI VERSATI AD ENTE BILATERALE

Risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 24/E del 4 ottobre 2018

Con la risposta ad interpello n. 24/E del 04 ottobre 2018, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in ordine al corretto trattamento fiscale da applicare alle somme erogate dal datore di lavoro "per conto" dell'ente bilaterale. L'Agenzia delle Entrate, innanzitutto, chiarisce che, per quanto concerne i contributi versati all'ente bilaterale, dal datore di lavoro e dal lavoratore, essi concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, in quanto non rientrano nell'ipotesi di esclusione dal reddito previste dall'art. 51, comma 2, lett. a), del TUIR, che dispone la non concorrenza al reddito di lavoro dipendente dei "(...) contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge".

Nello specifico, viene poi precisato che le somme erogate ai lavoratori a titolo di premio per la nascita del figlio, di contributo malattia o infortunio, di iscrizione all'asilo nido/scuola materna, nonché di permesso per legge n. 104/1992, non essendo inquadrabili in alcune delle categorie reddituali di cui al citato articolo 6 del TUIR, non rilevano ai fini fiscali. Le somme erogate a titolo di iscrizione alla scuola secondaria di primo grado, sono da ricomprendere tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'articolo 50, comma 1, lettera c), del TUIR, in applicazione del quale "Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente, le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante".

Il suindicato trattamento fiscale delle erogazioni ai lavoratori dipendenti va applicato sia nel caso in cui tali erogazioni siano effettuate direttamente dall'ente, sia nel caso in cui siano erogate tramite il datore di lavoro.

INDIVIDUAZIONE DEL *DIES A QUO* DA CUI FAR DECORRERE IL TERMINE DI DECADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI RIMBORSO

Risposta dell'Agenzia delle Entrate a consulenza giuridica n. 1/E del 4 ottobre 2018

Con la risposta a consulenza giuridica n. 1/E del 04 ottobre 2018, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla decorrenza del termine di quarantotto mesi per la presentazione delle istanze di rimborso dei versamenti diretti di cui all'articolo 38 del D.P.R. n. 602/1973. L'Agenzia delle Entrate seguendo la giurisprudenza di legittimità ritiene che, l'unico criterio per individuare il momento di decorrenza del termine per il rimborso dell'acconto è "rappresentato dall'esistenza o meno dell'obbligo di versamento nel momento in cui lo stesso è effettuato".

Pertanto, il *dies a quo* da cui far decorrere il suddetto termine è da individuare nel giorno dei singoli versamenti in acconto qualora questi, già al momento dell'effettuazione, risultino non dovuti ovvero non dovuti in quella misura. Al contrario, nel caso in cui l'eccedenza di versamento risulti solamente al successivo momento del saldo complessivamente dovuto, la non debenza degli importi emerge dopo il versamento.

La decorrenza del termine per il rimborso dell'acconto decorre invece dalla data di presentazione della dichiarazione nel caso in cui "l'importo del quale si chiede la restituzione, nel momento in cui è stato corrisposto, fosse da considerarsi dovuto, ancorché in base ad un titolo precario e provvisorio da verificare integralmente all'atto della concretizzazione dell'effettiva misura o dell'inesistenza dell'obbligo tributario" (Corte di Cassazione, sentenza n. 5653 del 12 marzo 2014).

ATTIVITÀ LAVORATIVA PRESTATATA ALL'ESTERO IN POSIZIONE DI DISTACCO - ATTRIBUZIONE DI UN NUOVO RUOLO AZIENDALE

Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 76/E del 5 ottobre 2018

Con la Risoluzione n. 76/E del 5 ottobre 2018, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al regime fiscale agevolato, di cui all'articolo 16, comma 2, del D.Lgs. n. 147 del 2015, nel caso specifico in cui il lavoratore dipendente è un cittadino italiano in possesso di un titolo di laurea, trasferitosi all'estero dal 2004 per distacco e rientrato nel settembre 2015 con l'attribuzione di un nuovo ruolo aziendale. Analizzando le peculiarità del caso di specie, l'Agenzia ha espressamente riconosciuto la possibilità di fruire

dell'agevolazione al lavoratore dipendente in quanto il rientro in Italia è avvenuto con l'attribuzione di un nuovo ruolo, circostanza che permette la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 16, comma 2, del D.Lgs. n. 147 del 2015. In specie, il rientro in Italia del dipendente non si pone in continuità con il suo precedente status di lavoratore residente, avendo avuto sin dall'inizio della carriera lavorativa un excursus professionale prettamente internazionale.

DETRAZIONE L'IVA ACCERTATA E SUCCESSIVAMENTE VERSATA

Risposta ad interpello dell'Agenzia delle Entrate n. 28/E del 5 ottobre 2018

Con il documento di prassi n. 28/E del 5 ottobre 2018, l'Agenzia delle Entrate ha risposto ad un interpello in materia di detraibilità della maggiore IVA accertata in capo a un soggetto in possesso dei requisiti necessari per essere qualificato come "esportatore abituale". Viene chiarito che il contribuente (cessionario/committente) destinatario dell'avviso di accertamento e che ha successivamente proceduto con il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto accertata, può riportare in detrazione l'imposta.

Al riguardo, l'Agenzia richiama la Circolare n. 35/E del 13 dicembre 2013, con la quale era stato precisato che "sebbene l'articolo 60, settimo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, preveda l'esercizio della detrazione da parte del cessionario o del committente a seguito della rivalsa operata in fattura dal cedente o dal prestatore, la tutela del principio di neutralità del tributo impone che la facoltà di detrarre l'IVA pagata in sede di accertamento, sia riconosciuta anche nelle ipotesi in cui, in deroga alle comuni regole di funzionamento del tributo, sia debitore d'imposta il cessionario/committente in luogo del cedente/prestatore".

